

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0025/2014

14.1.2014

***I RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2013)0750-C7-0441/2011-2011/0365(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Marian-Jean Marinescu

RR\1015326IT.doc PE489.446v03-00

Unita nella diversità

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUR	OPEO5
MOTIVAZIONE	43
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	46
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	68
PROCEDURA	82

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

(COM(2013)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0750),
- visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0441/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012²,
- vista la sua decisione del 17 gennaio 2013 sull'avvio di negoziati interistituzionali riguardanti la proposta e sul relativo mandato³,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre
 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294,
 paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A7-0025/2014),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

-

¹ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

² GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0019.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE) n. .../2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2.

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul

PE489.446v03-00

RR\1015326IT.doc

^{*} Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo .

GU C [....] del [....], pag. [....].

² GU C [....] del [....], pag. [....].

Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato *convergente*, *che consenta lo scambio di dati e la piena consapevolezza della situazione e sia* inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale.

- (1 bis) È necessario che l'Unione adotti un approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna e stabilisca una correlazione tra la lotta all'immigrazione illegale e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne, nonché una cooperazione e un dialogo migliori con i paesi terzi per affrontare l'immigrazione illegale e promuovere la migrazione legale.
- (1 ter) È necessario adottare un approccio integrato rispetto alle questioni sollevate dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo nonché rispetto alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, prevedendo una dotazione di bilancio e risorse adeguate per gestire le situazioni di emergenza in uno spirito di rispetto dei diritti umani e di solidarietà fra tutti gli Stati membri, senza disconoscere le responsabilità nazionali e assicurando una divisione chiara dei compiti.
- (1 quater) Il Fondo dovrebbe riflettere la necessità di flessibilità e semplificazione maggiori, nel rispetto dei requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui al presente regolamento.
- (1 quinquies) L'efficacia delle misure e la qualità della spesa costituiscono i principi guida nell'attuazione del Fondo. Il Fondo inoltre dovrebbe essere attuato nel modo più efficiente e semplice possibile.
- (1 sexies) La nuova struttura a due pilastri dovrebbe contribuire alla semplificazione, alla razionalizzazione, al consolidamento e alla trasparenza dei finanziamenti nel settore degli affari interni. Vanno ricercate sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell'attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni. È opportuno tuttavia evitare sovrapposizioni tra i diversi strumenti di finanziamento.
- (2) La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, adottata dal Consiglio nel febbraio 2010¹, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del novembre 2010, intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'Unione in azione"², ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità.

¹ Documento del Consiglio 7120/10.

² COM(2010)673 definitivo.

- (2 bis) In base alla strategia di sicurezza interna dell'Unione, libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che andrebbero perseguiti parallelamente e, per assicurare libertà e giustizia, occorre sempre perseguire l'obiettivo della sicurezza nel rispetto dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali.
- (3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto, una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto con la sicurezza esterna nonché la coerenza con gli obiettivi di politica estera dell'Unione definiti nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (3 bis) È opportuno che il Fondo Sicurezza interna tenga conto in modo particolare degli Stati membri che, per via della loro posizione geografica, devono far fronte a oneri sproporzionati derivanti dai flussi migratori.
- (4) Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna.
- (4 bis) Per misurare i risultati del Fondo, è opportuno porre in essere indicatori comuni in rapporto a ciascun obiettivo specifico di tale strumento. La misurazione del conseguimento degli obiettivi specifici attraverso gli indicatori comuni non rende obbligatoria la realizzazione di azioni relative a tali indicatori.
- (5) A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non è possibile istituire il Fondo Sicurezza interna come un unico strumento finanziario.
- (6) Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con il presente regolamento e dello strumento istituito con regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1*}. Il quadro generale deve essere integrato dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{2**}, al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la rendicontazione e

_

Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi] (GU L ...).

^{*} GU: inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui alla procedura 2011/0368(COD).

Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi] (GU L ...).

^{**} GU: inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui alla procedura 2011/0367(COD).

la valutazione.

- (7) La solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l'Unione è una *componente fondamentale* della politica comune in materia di gestione delle frontiere esterne.
- (8) Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle frontiere esterne.
- (8 bis) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale di questo Fondo, occorre che gli Stati membri garantiscano che i loro programmi nazionali perseguano gli obiettivi specifici del presente regolamento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionale alle sfide e alle esigenze e garantisca il conseguimento degli obiettivi. Qualora un programma nazionale non persegua uno degli obiettivi specifici o la dotazione sia inferiore alla quota minima per quanto concerne alcuni obiettivi dei programmi nazionali, stabiliti nel presente regolamento, è necessario che lo Stato membro interessato fornisca una giustificazione nell'ambito del programma.
- (9) La partecipazione di uno Stato membro non deve coincidere con la partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell'Unione che contribuisce a finanziare, tra l'altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo di frontiera alle frontiere esterne.
- (10) La parte del Fondo relativa alle frontiere esterne e ai visti (di seguito "lo strumento") deve poggiare sul processo di rafforzamento delle capacità, sviluppato con il contributo del Fondo per le frontiere esterne, istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ed estenderlo in funzione dei nuovi sviluppi.
- Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi *specifici* relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.
- (12) È necessario che lo strumento integri e rafforzi le attività intraprese per sviluppare la

RR\1015326IT.doc 9/82 PE489.446v03-00

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

cooperazione operativa sotto l'egida dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Frontex"), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio¹, comprese le nuove attività risultanti dalle modifiche introdotte dal regolamento $[...]^2$, con il risultato di rafforzare ulteriormente la solidarietà fra gli Stati membri che esercitano il controllo di frontiera alle frontiere esterne nell'interesse e per conto dell'intero spazio Schengen. Ciò comporta tra l'altro che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi nazionali, devono tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati da Frontex nonché dei programmi di formazione messi a punto, segnatamente la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra la sua missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che Frontex sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del supporto operativo.

- (13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Unione e fatte salve l'applicazione delle disposizioni speciali concernenti il diritto di asilo e la protezione internazionale.
- (13 bis) Sono essenziali controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In conformità con le norme comuni dell'Unione, tale strumento dovrebbe sostenere misure relative alla gestione delle frontiere esterne, da realizzare secondo il modello di controllo dell'accesso a quattro livelli che comprende misure nei paesi terzi, la cooperazione con i paesi limitrofi, misure di controllo alle frontiere e misure di controllo nel settore della libera circolazione, al fine di prevenire l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera all'interno del territorio degli Stati Schengen.
- (13 ter) In conformità all'articolo 3 del TUE, lo strumento deve sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori che rischiano di subire pregiudizio alle frontiere esterne. In particolare, laddove possibile, nell'attuazione delle misure gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all'identificazione, all'assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare i bambini e i minori non accompagnati.
- (14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

² GU da completare.

le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, *valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari*, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti, *in particolare EUROPOL e l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala*, e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

- (15) A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003¹ sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è necessario che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio² e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio³. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi deve essere subordinata al regime dei visti dell'Unione in vigore con la Federazione russa.
- (16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne, *facendo pieno uso del Sistema d'informazione sui visti (VIS)*. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.
- (17) È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.
- (18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT, basati su sistemi attuali e/o nuovi, che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e un migliore controllo dei viaggiatori, facilitando in tal modo i viaggi e migliorando la sicurezza delle frontiere. È necessario, a tal fine, in linea con la strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione⁴, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, interoperabilità con altri sistemi IT

11/82

RR\1015326IT.doc

PE489.446v03-00

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

⁴ Doc. del Consiglio 16637/09.

dell'Unione, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri. \dot{E} necessario che i sistemi IT finanziati conformemente al presente regolamento rispettino i diritti fondamentali, tra cui la protezione dei dati personali.

- (18 bis) È opportuno che gli Stati membri destinino a EUROSUR i finanziamenti necessari a garantire il buon funzionamento del sistema.
- (19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di *rischi* per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../...*.
- (20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuati carenze o possibili *rischi*, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.
- (21) Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex e l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione.
- Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale per facilitare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di libertà, giustizia e sicurezza garantendo un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e l'assenza di controlli alle frontiere all'interno dello spazio Schengen.
- Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS *II* e VIS, è ritenuto opportuno consentire *un certo livello di* flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi, il sostegno operativo per gli Stati membri e *fatto salvo il controllo dell'autorità di bilancio*.
- Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e

.

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

- alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, *la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani*, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.
- É opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali misure dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali misure non dovrebbero mirare al sostegno di azioni direttamente orientate allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.
- È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e europee in questi settori.
- (26 bis) Nel presente regolamento dovrebbe essere stabilita l'assegnazione degli importi di base destinati agli Stati membri. L'importo di base per ogni Stato membro dovrebbe essere calcolato sulla base degli importi assegnati negli anni dal 2010 al 2012 per ciascuno Stato membro a titolo del Fondo per le frontiere esterne e dividendo l'importo ottenuto per il totale degli stanziamenti disponibili per la gestione concorrente per i tre anni citati. I calcoli sono stati eseguiti in conformità con i criteri di ripartizione di cui agli articoli 14 e 15 della decisione n. 574/2007/CE.
- (26 ter) In sede di applicazione del regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.
- (26 quater) È necessario massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private.
- (26 quinquies)Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, rendicontazione e controllo democratico per i meccanismi e gli strumenti finanziari innovativi che

comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

- (26 sexies) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione dello strumento, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. .../...*, con l'ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli impatti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, devono costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.
- Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente strumento concernenti la definizione delle azioni specifiche nell'ambito dei programmi nazionali, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (28) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva *di tutti i* documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- Al fine di garantire un'attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni sul sostegno operativo previste dal presente regolamento , occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire offrire solidarietà e disporre la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l'Unione europea nella gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Occorre abrogare la decisione n. 574/2007/CE .
- (32) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio².
- (33) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹.

- Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio².
- (35) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, o delle misure relative all'instaurazione di un modello uniforme di visti". Dato che la presente proposta si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se intende recepire il presente regolamento nel proprio diritto interno.
- (36) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- Consiglio¹ e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio². Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (37) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (37 bis) È opportuno conformare la durata del presente strumento al regolamento (UE) n. .../... del Consiglio⁴. Di conseguenza, occorre che il presente strumento si applichi dal 1º gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (di seguito "lo strumento") nell'ambito del Fondo Sicurezza interna (di seguito "il Fondo").

Unitamente con il regolamento (UE) n. .../...*, il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2020.

- 2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
 - b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
 - c) le risorse disponibili in forza del presente strumento, nel periodo 1° gennaio 2014 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione;

Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁴ Regolamento (UE) n. .../... del Consiglio del ... che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L ...).

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0368 (COD).

- d) il campo di applicazione e l'obiettivo dei diversi mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti.
- 3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. .../...**.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "frontiere esterne": le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa dell'Unione relativa all'attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;
- a bis) "norme comuni dell'Unione": l'applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza elevato e uniforme in materia di controllo alle frontiere e di visti secondo il codice frontiere Schengen, il codice dei visti, il regolamento VIS, il regolamento Frontex, il regolamento sul traffico frontaliero locale, il catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il manuale pratico per le guardie di frontiera, il manuale sui visti, il manuale EUROSUR e tutti gli altri regolamenti e linee guida da adottare a livello dell'Unione per quanto riguarda il controllo alle frontiere e i visti;
- b) "frontiere esterne temporanee":
 - il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;
 - il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente
 l'acquis di Schengen in conformità ai rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;
- c) "valico di frontiera": qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;
- d) "meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen": la verifica della corretta applicazione dell'acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013;

^{**} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

- e) "situazione di emergenza": situazione *risultante da un'* urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri *o qualsiasi altra situazione d'emergenza debitamente circostanziata che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne*;
- f) "sezione frontiere esterne": la totalità o una parte della frontiera terrestre o marittima esterna di uno Stato membro quale definita dalla legislazione nazionale o determinata dal centro di coordinamento nazionale o qualsiasi altra autorità nazionale competente ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 3 Obiettivi

- 1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea facilitando i viaggi legittimi, attraverso un livello uniforme ed elevato di controllo delle frontiere esterne e il trattamento efficace dei visti Schengen, conformemente all'impegno dell'Unione nei confronti delle libertà fondamentali e dei diritti umani.
- 2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, *fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto*, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione *illegale*;
 - b) sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un'ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell'Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l'immigrazione illegale, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici di tale Fondo sarà valutato a norma

PE489.446v03-00 18/82 RR\1015326IT.doc

Regolamento (CE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11 2013, pag. 11).

- dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../...* attraverso indicatori comuni di cui all'allegato IV e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.
- 3. Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:
 - a) promuovere l'elaborazione, l'attuazione *e l'applicazione* di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne *e a effettuare* il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
 - b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, *basato sulla solidarietà e la responsabilità*, *in particolare mediante*:
 - il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e dei sistemi di sorveglianza e della cooperazione interforze tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne, incluse quelle marittime.
 - misure da attuare sul territorio in relazione alla gestione delle frontiere esterne e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza dei documenti, gestione delle identità e interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite;
 - eventuali misure che contribuiscano anche alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne correlata alla circolazione delle persone, compresi la tratta e il traffico di esseri umani;
 - c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, e di forme diverse di cooperazione consolare al fine di assicurare una migliore copertura consolare e prassi armonizzate in materia di emissione di visti;
 - d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature che sostengano la politica comune dei visti, i controlli alle frontiere e la sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne dell'Unione e rispettino pienamente la normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - d bis) rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri;
 - e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in

RR\1015326IT.doc 19/82 PE489.446v03-00

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

- materia di frontiere e visti, compreso il *corretto* funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;
- f) rafforzare le azioni degli Stati membri che contribuiscono a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, anche nella prevenzione e nel contrasto dell'immigrazione illegale, e la cooperazione con i paesi terzi a tal riguardo in piena coerenza con gli obiettivi e i principi dell'azione esterna e della politica umanitaria dell'Unione.
- 3 bis. Le azioni finanziate nell'ambito di tale strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni dovranno rispettare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le norme europee sulla protezione dei dati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, il diritto di asilo e di protezione internazionale, il principio di non respingimento e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali, ad esempio la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), di cui sono firmatari.

In particolare, laddove possibile, nell'attuazione delle misure gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all'identificazione, all'assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare i bambini e i minori non accompagnati.

- 3 ter. Nell'attuare le misure finanziate nell'ambito di questo strumento che sono legate alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione ai loro obblighi ai sensi del diritto marittimo internazionale volti a fornire assistenza alle persone in difficoltà. A questo proposito, le apparecchiature e i sistemi supportati nell'ambito del Fondo possono essere utilizzati per affrontare situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e a salvare la vita dei migranti.
- 4. Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4 Azioni ammissibili

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../...* e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all'articolo 9, il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri e in particolare

_

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

quelle elencate di seguito:

- a) infrastrutture , edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera per prevenire e affrontare attraversamenti di frontiera non autorizzati, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché per garantire flussi di viaggio agevoli;
- b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera *efficace e sicuro* e il rilevamento di persone ;
- c) sistemi IT *e di comunicazione* per la gestione *efficace* dei flussi migratori transfrontalieri, *inclusi gli investimenti in sistemi esistenti e futuri*;
- d) infrastrutture, edifici, *sistemi IT e di comunicazione* e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare *e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto*:
- d bis) formazione in merito all'utilizzo delle attrezzature e dei sistemi di cui alle lettere b), c) e d) e promozione di standard di gestione della qualità, nonché formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche in paesi terzi, riguardo all'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, consulenza e controllo per quanto concerne il diritto internazionale dei diritti umani, compresa l'identificazione delle vittime della tratta e del traffico di esseri umani;
- e) distaccamento di ufficiali di collegamento competenti nel settore dell'immigrazione e consulenti in materia di documenti nei paesi terzi nonché scambio e distaccamento di guardie di frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;
- f) studi, formazione, progetti pilota e altre azioni che istituiscono progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprese le azioni volte a promuovere la cooperazione tra le agenzie sia all'interno degli Stati membri che tra Stati membri e azioni in materia di interoperabilità e armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere;
- g) studi, progetti pilota e azioni volte ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;
- 2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../...* e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all'articolo 9, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

-

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

- a) sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;
- b) azioni *relative alla* cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;
- b bis) progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con EUROSUR;
- c) studi, *seminari, workshop, conferenze*, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;
- d) studi, *seminari*, *workshop*, *conferenze*, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi è assicurato dalla Commissione e dagli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. .../...*.

- 3. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono ammissibili alle frontiere esterne temporanee.
- 4. Non sono ammissibili le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne, ai sensi del codice frontiere Schengen.
- 5. Le azioni il cui scopo o effetto esclusivo è il controllo delle merci non sono ammissibili.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 5 Risorse globali e attuazione

- 1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a **2 760** milioni di EUR *a prezzi correnti*.
- 2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.
- 3. Le risorse globali sono eseguite nell'ambito:
 - a) dei programmi nazionali, di cui agli articoli 9 e 12;

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

- b) del sostegno operativo, nell'ambito dei programmi nazionali e alle condizioni stabilite nell'articolo 10;
- c) del funzionamento del regime di transito speciale, di cui all'articolo 11;
- d) delle azioni dell'Unione, di cui all'articolo 13;
- e) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 14;
- f) dell'attuazione di un programma volto a introdurre sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione alle condizioni stabilite nell'articolo 15:
- g) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 16.
- 4. La dotazione di bilancio *a titolo dello strumento* assegnata *alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e all'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1, è attuata in gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera <i>a*), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all'articolo 9, al sostegno operativo di cui all'articolo 10 e al funzionamento del regime di transito speciale di cui all'articolo 11, è attuata in gestione congiunta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La dotazione di bilancio assegnata ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen di cui al paragrafo 7 del presente articolo è attuata in gestione indiretta ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di sistemi IT basati su sistemi attuali e/o nuovi sono stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione previa adozione della stessa.

- 5. Le risorse globali sono così utilizzate:
 - a) 1551 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
 - b) 791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi IT basati su sistemi attuali e/o nuovi a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione previa adozione della pertinente legislazione dell'Unione;

Qualora l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), non sia assegnato o speso, la Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 17, lo riassegna a una o più attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 5, lettera d). Tale atto

1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

delegato comprende una valutazione dell'evoluzione dei sistemi IT pertinenti di cui alla prima frase della presente lettera, comprendente l'esecuzione del bilancio e gli importi non spesi previsti. La riassegnazione può avvenire in seguito all'adozione delle pertinenti basi giuridiche o in occasione della revisione intermedia di cui all'articolo 8.

- c) 154 milioni di EUR per il regime di transito speciale;
- d) 264 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui almeno il 30% è utilizzato per le azioni dell'Unione.
- 6. Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. .../...*, le risorse globali assegnate al presente regolamento, precisate nel paragrafo 1, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo Sicurezza interna e fungono da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹.
- 7. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.
- 8. Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

I contributi finanziari provenienti da tali paesi vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziate dal bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6 Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

- 1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di *1 551* milioni di EUR, così ripartito:
 - a) 1 276 milioni di EUR come indicato nell'allegato I;
 - b) 147 milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;
 - c) nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, *128* milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

1 bis. Ogni Stato membro assegna gli importi di base per i programmi nazionali indicati

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0368 (COD).

¹ GU L ...

nell'allegato I come segue:

- a) almeno il 10% alle azioni relative all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a);
- b) almeno il 25% alle azioni relative all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);
- almeno il 5% alle azioni relative all'articolo 9, paragrafo 2, lettere c), d),
 d bis) e d ter).

Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime purché motivino la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l'assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo. La Commissione valuterà tale motivazione nel quadro dell'approvazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

- 1 ter. Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento del sistema.
- 2. Per onorare degnamente gli obiettivi del presente regolamento in caso di circostanze impreviste o dell'emergere di nuove circostanze e/o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili ai sensi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adattare l'importo indicativo di cui al paragrafo 1, lettera c).
- 3. Gli Stati membri che aderiranno all'Unione nel periodo 2012-2020 non beneficiano degli stanziamenti per i programmi nazionali nell'ambito del presente strumento nella misura in cui beneficiano di uno strumento temporaneo dell'Unione che sostiene il finanziamento negli Stati membri beneficiari di azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere, visti e controllo delle frontiere esterne.

Articolo 7 Risorse per le azioni specifiche

- 1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma *nazionale* e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.
- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II, *anche nel quadro della revisione intermedia*. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.
- 3. L'importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo

programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../...*.

Articolo 8 Risorse nell'ambito della revisione intermedia

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione tiene conto dell'onere sostenuto dagli Stati membri nella gestione delle frontiere, anche nell'ambito di attività di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare o nell'ambito di relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, nonché dei livelli di minaccia alle frontiere esterne degli Stati membri per il periodo 2017-2020 de dei fattori che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 della Il suddetto importo è distribuito tra gli Stati membri sulla base della ponderazione delle seguenti categorie di frontiere:

a) il 45% dell'importo indicato all'articolo 6, lettera c), e tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per le frontiere marittime esterne;

b) il 38% dell'importo indicato all'articolo 6, lettera c), e tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per le frontiere terrestri esterne;

c) il 17% dell'importo indicato all'articolo 6, lettera c), e tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per gli aeroporti.

- 1 bis. Per le frontiere marittime e terrestri esterne il calcolo dell'importo sarà basato sulla lunghezza delle sezioni di frontiera esterna moltiplicata per un livello di minaccia (minimo, normale, medio, elevato) per ogni sezione di frontiera, come segue:
 - a) coefficiente 0,5: minaccia minima;
 - b) coefficiente 1: minaccia normale;
 - c) coefficiente 3: minaccia media;
 - d) coefficiente 5: minaccia elevata.

PE489.446v03-00 26/82 RR\1015326IT.doc

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

- 1 ter. Per gli aeroporti, l'assegnazione sarà calcolata per ciascuno Stato membro come segue:
 - a) 50% in base al numero di persone che attraversano le frontiere esterne;
 - b) 50% in base al numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna.
- 1 quater. In conformità con la relazione di analisi dei rischi Frontex e in consultazione con Frontex, e se del caso con altre agenzie dell'Unione, la Commissione determina livelli di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna degli Stati membri per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia si baseranno sui fattori seguenti:
 - a) oneri nella gestione delle frontiere alle frontiere esterne;
 - b) fattori che hanno inciso sulla sicurezza alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016;
 - c) cambiamenti nelle politiche dell'Unione, ad esempio nelle politiche in materia di visti;
 - d) possibili tendenze future dei flussi migratori e dei rischi di attività illecite connesse all'attraversamento irregolare da parte di persone delle frontiere esterne; nonché
 - e) probabili sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi, e in particolare nei paesi limitrofi.

Prima di pubblicare la relazione in cui si determinano i livelli di minaccia, la Commissione procede a uno scambio di opinioni con gli Stati membri.

- 2. Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al paragrafo 1:
 - a) si tiene conto della linea che separa le zone di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio¹, anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;
 - b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire *attraversamenti di frontiera non autorizzati*, per "frontiere marittime esterne" si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016,

_

Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).

forniti dagli Stati membri interessati.

3. Inoltre, su invito della Commissione entro il 1° giugno 2017, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche che saranno definite alla luce delle priorità dell'Unione a quella data.

4. L'importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../...*.

Articolo 9 Programmi nazionali

- 1. I programmi nazionali *da redigere* di cui al presente strumento, *tenendo conto dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n.*.../...*, congiuntamente con *quello* da elaborare in base al regolamento (UE) n. .../...**

 sono sottoposti alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) n./...*.
- 2. Nell'ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione della Commissione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../...*, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi definiti all'articolo 3 e tenendo conto dell'esito del dialogo di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../...*, perseguono in particolare obiettivi figuranti nel seguente elenco:
 - a) sviluppare il sistema europeo di sorveglianza di frontiera (Eurosur), in conformità del diritto e degli orientamenti dell'Unione;
 - b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne e delle misure all'interno dello spazio di libera circolazione relative alla gestione delle frontiere esterne, tenendo conto in particolare delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;
 - c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, compresa l'istituzione di meccanismi di cooperazione consolare al fine di facilitare i viaggi legittimi conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato e di prevenire l'immigrazione illegale nell'Unione;
 - d) rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l'introduzione di nuovi

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

^{**} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0368 (COD).

- strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;
- d bis) sviluppare progetti al fine di garantire un livello elevato e uniforme di controllo delle frontiere esterne conformemente alle norme comuni dell'Unione e accrescere l'interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati membri;
- d ter) sostenere azioni, previa consultazione con Frontex, volte a promuovere un'ulteriore armonizzazione della gestione delle frontiere e in particolare le capacità tecnologiche, in conformità con le norme comuni dell'Unione;
- e) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello europeo, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen;
- f) creare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, delle analisi effettuate da agenzie dell'Unione competenti.
- 3. Nel perseguire gli obiettivi definiti al paragrafo 2, gli Stati membri possono sostenere, nell'ambito dei loro programmi nazionali, azioni in paesi terzi e nei confronti dei medesimi, anche attraverso la condivisione di informazioni e la cooperazione operativa.
- 4. La Commissione consulta Frontex in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del supporto operativo, al fine di sviluppare la complementarità fra la missione di Frontex e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi.

Articolo 10

Sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati membri

- 1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 40% dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.
- 2. Il sostegno operativo è fornito se lo Stato membro interessato soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

a bis) conformità agli obiettivi del programma nazionale;

a ter) rispetto delle norme comuni dell'Unione, al fine di rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri ed evitare duplicazioni, frammentazione e inefficienza dei costi nel settore del controllo delle frontiere.

3. A tal fine, prima dell'approvazione del programma nazionale, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo *tenendo conto*, *ove pertinente*, *delle relazioni di valutazione Schengen*.

Le conclusioni della Commissione sono oggetto di uno scambio di opinioni con lo Stato membro interessato.

A seguito di tali discussioni, l'approvazione, da parte della Commissione, del sostegno di bilancio nell'ambito del programma nazionale di uno Stato membro può essere subordinata alla programmazione e al completamento di un certo numero di azioni volte a garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono pienamente soddisfatte prima dell'erogazione del sostegno finanziario.

- 4. Il sostegno operativo si concentra su specifici compiti e/o servizi e si orienta al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'allegato III. Il sostegno comprende il rimborso integrale dei costi sostenuti per svolgere i compiti e/o servizi definiti nel programma nazionale, entro i limiti finanziari stabiliti dal programma e il massimale di cui al paragrafo 1.
- 5. Il sostegno operativo è oggetto di monitoraggio e scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato relativamente alla situazione di partenza nello Stato membro, agli obiettivi generali e specifici da realizzare e agli indicatori per misurare i progressi compiuti.
- 6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell'applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 11 Sostegno operativo per il regime di transito speciale

- 1. Lo strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.
- 2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori a *154* milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili

come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

3. Ai fini del paragrafo 1, per "costi supplementari" si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime di transito speciale e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o per altre finalità.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

- a) investimenti infrastrutturali:
- b) formazione del personale addetto all'attuazione del regime di transito speciale;
- c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all'attuazione del regime di transito speciale.
- 4. I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello dei diritti di rilascio dei visti e dell'esenzione dal pagamento di tali diritti stabilita dall'accordo di facilitazione del visto tra l'Unione europea e la Federazione russa, nei limiti del quadro finanziario di cui al paragrafo 2.
- 5. La Commissione e la Lituania riesaminano l'applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull'esistenza e/o sul funzionamento del regime di transito speciale.
- 6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell'applicazione del presente articolo e di eventuali provvedimenti finanziari o di altra natura pratica, da adottare tra la Lituania e la Commissione, al fine di conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
- 7. Per garantire il corretto funzionamento del regime di transito speciale la Commissione può adottare specifiche disposizioni relative al pagamento intermedio in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. .../...*.

Articolo 12

Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, le modalità per trattare le risultanze, *comprese le eventuali carenze*, e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale *a norma*

RR\1015326IT.doc 31/82 PE489.446v03-00

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. .../...* per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Il finanziamento delle azioni correttive è prioritario. Previa discussione con la Commissione e Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell'ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Articolo 13 Azioni dell'Unione

- 1. Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.
- 2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere *attività* preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico *necessarie* per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, *compreso il rafforzamento della* governance *dell'area* Schengen *mettendo a punto e applicando il* meccanismo di valutazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, *in particolare le spese di missione per le visite in loco di esperti della Commissione e degli Stati membri partecipanti*;
 - b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri *e nei paesi terzi* mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;
 - c) sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici, *compresi strumenti statistici* comuni, e di indicatori comuni;
 - d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella misura in cui ciò rientri nel campo di applicazione di questo strumento;
 - e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione *delle migliori* pratiche e di approcci innovativi *tra i diversi soggetti interessati* a livello europeo;
 - e bis) promuovere progetti miranti all'armonizzazione e all'interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell'Unione con l'obiettivo di sviluppare un sistema di gestione integrato delle frontiere europee;
 - f) sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso gli organismi

- partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;
- g) migliorare la capacità delle reti di livello europeo di *valutare*, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;
- h) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;
- i) sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
- 3. Le azioni dell'Unione sono attuate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. .../...*.

Articolo 14 Assistenza emergenziale

- 1. Lo strumento presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, lettera e).
- 2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità del meccanismo di cui *agli articoli* 7 *e* 8 del regolamento (UE) n. .../...*.

Articolo 15 Definizione di un programma per lo sviluppo di ■ sistemi IT

Il programma sullo sviluppo di sistemi IT basati su sistemi attuali e/o nuovi è attuato previa adozione della normativa dell'Unione che definisce tali sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Ove opportuno, si garantiscono sinergie con i sistemi IT esistenti al fine di evitare doppioni di spesa.

La ripartizione della dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è definita nella pertinente legislazione dell'Unione oppure, previa adozione delle opportune basi giuridiche, mediante un atto delegato conformemente all'articolo 17.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi IT almeno una volta all'anno e

RR\1015326IT.doc 33/82 PE489.446v03-00

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

ogniqualvolta sia opportuno.

Articolo 16 Assistenza tecnica

- 1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente, nel limite di *1*,7 milioni di EUR, all'assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza interna, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../...*.
- 2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può *finanziare attività di* assistenza tecnica in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. .../...*. *L'importo stanziato per l'assistenza tecnica non supera, per il periodo 2014-2020, il 5% dell'importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 500 000 EUR.*

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione

_

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18 Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Asilo, migrazione e sicurezza" istituito a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../...*.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19 Applicabilità del regolamento (UE) n. .../...*

Al presente strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. .../...*.

Articolo 20 Abrogazione

La decisione n. 574/2007/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014.

Articolo 21 Disposizioni transitorie

- 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/574/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.
- 2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/574/CE prima del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale] aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.
- 3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.
- 4. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

- 5. Entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate ai sensi della decisione n. 574/2007/CE per il periodo 2011–2013.
- 6. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, la relazione di valutazione ex-post ai sensi della decisione 574/2007/CE relativamente al periodo 2011-2013.

Articolo 21 Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 22 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Il presidente

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO I Importi di base per i programmi nazionali degli Stati membri

Stato membro/Stato associato	Importo minimo a)	Importo fisso ripartito sulla base della media 2010- 2012 b)	% 2010-2012 con la Croatia c)	Stanziamenti
AT	5 000 000	9 162 727	0,828 %	14 162 727
BE	5 000 000	12 519 321	1,131 %	17 519 321
BG	5 000 000	35 366 130	3,196 %	40 366 130
СН	5 000 000	13 920 284	1,258 %	18 920 284
CY	15 000 000	19 507 030	1,763 %	34 507 030
CZ	5 000 000	9 381 484	0,848 %	14 381 484
DE	5 000 000	46 753 437	4,225 %	51 753 437
DK	5 000 000	5 322 133	0,481 %	10 322 133
EE	5 000 000	16 781 752	1,516 %	21 781 752
ES	5 000 000	190 366 875	17,201 %	195 366 875
FI	5 000 000	31 934 528	2,886 %	36 934 528
FR	5 000 000	79 999 342	7,229 %	84 999 342
GR	5 000 000	161 814 388	14,621 %	166 814 388
HR	4 285 714	31 324 057	2,830 %	35 609 771
HU	5 000 000	35 829 197	3,237 %	40 829 197
IE				
IS	5 000 000	326 980	0,030 %	5 326 980
IT	5 000 000	151 306 897	13,672 %	156 306 897
LI	5 000 000	0	0,000 %	5 000 000
LT	5 000 000	19 704 873	1,780 %	24 704 873
LU	5 000 000	400 129	0,036 %	5 400 129

LV	5 000 000	10 521 704	0,951 %	15 521 704
MT	15 000 000	38 098 597	3,442 %	53 098 597
NL	5 000 000	25 609 543	2,314 %	30 609 543
NO	5 000 000	9 317 819	0,842 %	14 317 819
PL	5 000 000	44 113 133	3,986 %	49 113 133
PT	5 000 000	13 900 023	1,256 %	18 900 023
RO	5 000 000	56 151 568	5,074 %	61 151 568
SE	5 000 000	6 518 706	0,589 %	11 518 706
SI	5 000 000	25 669 103	2,319 %	30 669 103
SK	5 000 000	5 092 525	0,460 %	10 092 525
UK				
TOTALE	169 285 714	1 106 714 286	100,00 %	1 276 000 000

ALLEGATO II

Elenco delle azioni specifiche

- 1. Istituire meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri che generino economie di scala *nel trattamento* delle domande e nel rilascio dei visti presso i consolati in conformità con i principi di cooperazione stabiliti nel codice dei visti, compresi i centri comuni per le domande di visto.
- 2. Acquistare mezzi di trasporto e attrezzatura operativa ritenuti necessari per lo spiegamento durante le operazioni congiunte da parte di Frontex e che saranno messi a disposizione di Frontex in conformità ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 1168/2011¹.

_

¹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.

ALLEGATO III

Obiettivi per il sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali

Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.

- operazioni
- spese di personale, ivi inclusa la formazione
- costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione
- miglioramento/sostituzione di attrezzature
- immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

Obiettivo 2: promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune dei visti e di altri permessi di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare

- operazioni
- spese di personale, ivi inclusa la formazione
- costi dei servizi, manutenzione e riparazione
- miglioramento/sostituzione di attrezzature
- immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT *sicuri*, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, *compresa la sorveglianza*, che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

- gestione operativa dei sistemi SIS, VIS e dei nuovi sistemi istituiti nel periodo
- spese di personale, *ivi inclusa la formazione*
- costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione
- infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza *e alla protezione dei dati*
- miglioramento/sostituzione di attrezzature
- affitto di locali sicuri e/o ristrutturazioni

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori comuni per la misurazione degli obiettivi specifici

- a) Sostegno a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione illegale
 - i) numero di attività di cooperazione consolare sviluppate con l'aiuto del Fondo

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, come stabilito all'articolo 49 del regolamento (UE) n. .../...*, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

collocazioni, centri comuni per la presentazione delle domande, rappresentanze, altro

- ii) numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla politica comune dei visti con l'aiuto del Fondo
- iii) numero di posti specializzati in paesi terzi sostenuti dal Fondo

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, come stabilito all'articolo 49 del regolamento (UE) n. .../...*, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali: funzionari di collegamento sull'immigrazione, altro

- iv) percentuale e numero di consolati sviluppati o aggiornati con l'aiuto del Fondo rispetto al numero totale dei consolati
- b) Sostegno alla gestione delle frontiere, anche mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne, anche contrastando l'immigrazione illegale e, dall'altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen
 - i) numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla gestione delle frontiere con l'aiuto del Fondo
 - ii) numero di controlli di frontiera (controlli e sorveglianza), infrastrutture e mezzi sviluppati o aggiornati con l'aiuto del Fondo

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, come stabilito all'articolo 49 del regolamento (UE) n. .../...*, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali: infrastrutture, flotta (aria, terra, frontiere marittime), attrezzatura, altro

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

- iii) numero dei valichi di frontiera lungo le frontiere esterne attraverso porte di controllo automatizzato con il sostegno del Fondo rispetto al numero totale di valichi di frontiera
- iv) numero di infrastrutture nazionali di sorveglianza delle frontiere istituite/perfezionate nel quadro di EUROSUR

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, come stabilito all'articolo 49 del regolamento (UE) n. .../...*, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

centri nazionali di coordinamento, centri regionali di coordinamento, centri locali di coordinamento, altri tipi di centri di coordinamento

v) numero di incidenti segnalati dagli Stati membri al Quadro situazionale europeo

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, come stabilito all'articolo 49 del regolamento (UE) n. .../...*, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

- immigrazione illegale, compresi gli episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti;
- criminalità transfrontaliera;
- situazioni di crisi.

_

GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2011/0367 (COD).

MOTIVAZIONE

La prassi corrente di stabilire le dotazioni annuali che gli Stati membri riceveranno all'inizio del QFP per l'intero periodo di sette anni assicura continuità e prevedibilità (una programmazione appropriata). Tuttavia, si tratta sostanzialmente di un approccio statico, che non incentiva gli Stati membri a realizzare azioni che rispondano alle priorità dell'Unione e non permette all'Unione di reagire a situazioni e priorità mutevoli.

Il meccanismo scelto per la distribuzione e l'esecuzione delle risorse nell'ambito dei futuri Fondi nel settore degli affari interni deve quindi conciliare, da un lato, le esigenze di continuità e stabilità e, dall'altro, la necessità di flessibilità e adattamento ai cambiamenti.

Situazione attuale nel quadro del Fondo per le frontiere esterne:

Le risorse per i programmi annuali degli Stati membri nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne sono attualmente distribuite in base a 4 criteri: 1) il 30% alle frontiere terresti esterne (lunghezza e carico di lavoro); 2) il 35% alle frontiere marittime esterne (lunghezza e carico di lavoro); 3) il 20% agli aeroporti (numero e carico di lavoro) e il 15% agli uffici consolari (numero e carico di lavoro). Nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, agli Stati membri non è assegnato un importo minimo.

Nuova proposta della Commissione che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti:

Gestione concorrente:

[2 000] milioni di euro per i programmi nazionali degli Stati membri;

[150] milioni di euro per il regime di transito speciale;

[1 100] milioni di euro per la realizzazione di nuovi sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione;

Gestione centralizzata:

[270] milioni di euro per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Per i programmi nazionali proposti dalla Commissione si adotta il seguente meccanismo di assegnazione:

a) Importo di base: 1 200 milioni di euro sono disponibili per stanziamenti agli Stati membri e agli Stati associati come importi di base. Ciascuno Stato membro e Stato associato riceverà un importo minimo di 5 milioni di euro (29 paesi, in totale 145 milioni di euro) perché si prevede che ogni paese, a prescindere dalla posizione geografica, dovrà sostenere almeno i costi operativi risultanti dall'attuazione dell'acquis di Schengen (sistemi informatici, apparecchiatura biometrica negli aeroporti e nei consolati in conformità del codice frontiere Schengen e del codice dei visti). L'assegnazione della parte rimanente della dotazione

disponibile (1 055 milioni di euro) si basa sulla media delle assegnazioni 2010-2012 per il Fondo per le frontiere esterne perché questo è il periodo in cui tutti i paesi, compresi RO, BU e gli Stati associati ricevono stanziamenti.

150 milioni di euro sono accantonati per il regime di transito speciale che sarà attuato dalla Lituania.

- b) Importo flessibile: All'inizio del QFP sarà distribuito tra gli Stati membri e gli Stati associati un importo flessibile di 450 milioni di euro in aggiunta all'importo di base. L'importo che ciascun paese riceverà, dipenderà dalla sua disponibilità a finanziare nell'ambito del programma nazionale azioni che rispondano alle priorità specifiche dell'UE, definite dalla Commissione. Tra tali priorità dell'UE figura, per esempio, l'istituzione di meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri.
- c) Revisione intermedia: 350 milioni di euro saranno accantonati per stanziamenti a partire dall'esercizio 2018 per tener conto dei grandi cambiamenti nella situazione degli Stati membri e degli Stati associati. Tali stanziamenti saranno distribuiti in base a una valutazione dei rischi che applichi i principi stabiliti nel Fondo per le frontiere esterne attuale per l'analisi dei rischi formulata dall'agenzia Frontex. A tal fine, la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. Gli Stati membri e gli Stati associati con maggiori rischi riceveranno un importo aggiuntivo.

Il relatore desidera apportare le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:

Una gestione condivisa senza un'architettura comune sufficientemente chiara, standard di interoperabilità, requisiti operativi, concetti di funzionamento e una politica coordinata degli acquisti potrebbe comportare una frammentazione eccessiva della soluzione attuata. Le agenzie europee interessate possono pertanto svolgere un ruolo di rilievo per evitare che negli Stati membri siano installati sistemi incompatibili.

L'obiettivo dell'Unione di assicurare controlli alle frontiere uniformi e di alta qualità deve essere raggiunto attraverso misure comuni, standard di sicurezza comuni in grado di garantire il valore aggiunto dell'Unione e sistemi convergenti che consentano l'interoperabilità.

Nonostante la priorità della proposta della Commissione secondo cui la spesa dell'Unione dovrebbe rispecchiare più da vicino le priorità e gli impegni strategici assunti a livello dell'Unione e sostenere l'attuazione dell'acquis in materia di affari interni, il relatore nutre preoccupazione per:

- gli Stati membri che perseguono i propri interessi nazionali nell'impiego degli importi assegnati nell'ambito del presente strumento per i loro programmi nazionali, e specialmente per finanziare il sostegno operativo;
- la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri in termini di infrastruttura,
 apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi informatici, che potrebbe comportare la frammentazione e una duplicazione nelle risorse degli Stati membri;

Un altro problema rilevato dal relatore riguarda l'impossibilità di stabilire, in questa fase, una serie definitiva d'indicatori da utilizzare per misurare il raggiungimento degli obiettivi di questo regolamento futuro. Il relatore propone tuttavia alcuni indicatori nel settore delle frontiere e dei visti, tra cui la percentuale dei soggiornanti oltre la scadenza del visto per nazionalità, il numero di valichi di frontiera dotati di sistemi informatici, infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori e il numero di attività di traffico e contrabbando individuate alla frontiera.

Il relatore ritiene che sia importante garantire che gli obiettivi del presente strumento contribuiscano all'armonizzazione della qualità dei sistemi di gestione delle frontiere a livello europeo, al fine di ridurre il divario che attualmente separa gli Stati membri in questo ambito. Inoltre, le azioni ammissibili nell'ambito dei programmi nazionali devono porsi come obiettivo il raggiungimento di un livello adeguato di protezione delle frontiere esterne degli Stati membri interessati.

Un altro aspetto evidenziato dal relatore è l'importanza del potenziale operativo di Frontex. È necessario che gli Stati membri elaborino programmi sulla base delle raccomandazioni di Frontex per garantire in tutti gli Stati membri la stessa qualità dei controlli alle frontiere esterne.

I programmi nazionali, inoltre, devono concentrarsi sull'impiego delle risorse per l'attuazione di EUROSUR a livello nazionale e per l'acquisto di attrezzature che contribuiscano all'efficacia delle operazioni congiunte comuni di FRONTEX.

Infine, con riferimento all'ALLEGATO 1 del regolamento proposto, il relatore propone che sia modificato in conformità anche per quanto riguarda la Croazia. L'importo di base di 5 milioni di euro deve essere assegnato a ciascuno Stato membro all'inizio del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) e l'importo flessibile per ciascuno Stato membro deve essere calcolato in base al livello di minaccia stabilito per il calcolo della media del bilancio per gli anni 2011, 2012 e 2013 ai sensi della decisione 574/2007/CE. Infine, la Commissione definisce, mediante atti esecutivi, l'applicazione della presente disposizione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

(COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

Relatore per parere: Hélène Flautre

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, che comprende disposizioni volte a sostenere misure nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

La commissione per gli affari esteri sottolinea l'importanza di garantire politiche dell'Unione coerenti nei confronti dei paesi terzi, e quindi la necessità di precisare chiaramente, nel regolamento, il ruolo guida del Servizio europeo per l'azione esterna a questo proposito, anche per quanto riguarda tutte le azioni intraprese nel quadro della politica di sicurezza interna dell'UE.

In particolare, al Servizio europeo per l'azione esterna deve essere affidato un ruolo più forte volto a garantire che le azioni di gestione delle frontiere non siano in contrasto con i principi fondamentali della politica estera dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 21 del TUE, e con l'impegno dell'Unione ad affermarli nel mondo.

Di conseguenza, il parere sottolinea che le misure di controllo alle frontiere finanziate con il fondo non devono in alcun caso comportare la violazione dei diritti umani e fondamentali e che deve essere garantita la giusta protezione dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. A tale scopo, questo strumento dovrebbe rafforzare le capacità di monitoraggio degli Stati membri, in stretta collaborazione con i paesi terzi e la società civile. Inoltre, questo strumento deve affrontare il caso di cittadini di paesi terzi che chiedono la protezione internazionale alle frontiere, in conformità dell'acquis in materia di asilo e del principio di non-respingimento.

Il parere mette in evidenza il collegamento essenziale tra politica dei visti e la mobilità

considerando che il visto costituisce uno strumento importante per la mobilità. Di conseguenza, questa dimensione deve essere rafforzata al fine di sostenere le prospettive fornite dall'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, segnatamente per sviluppare e garantire la mobilità in un ambiente sicuro.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale.

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di offrire ai propri cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne, in cui sia garantita la libera circolazione delle persone (articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea) sia raggiunto sulla base del principio di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità tra Stati membri e anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato che sia equo nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e miri a facilitare l'immigrazione e la mobilità regolari, combattendo al contempo la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani (articolo 67, paragrafi 2 e 3, articolo 71, paragrafo 1e articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE)).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

RR\1015326IT.doc 47/82 PE489.446v03-00

Testo della Commissione

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna.

Emendamento

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali di libertà e umani e dello Stato di diritto, nonché una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al pieno rispetto degli obiettivi di politica estera dell'Unione definiti nell'articolo 21 del TUE.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con il presente regolamento e dello strumento istituito con regolamento (UE) n.../2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Il quadro generale deve essere integrato dal regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la

Emendamento

(6) Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con il presente regolamento, relativo alle frontiere esterne e ai visti, e dello strumento istituito con regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Questi due strumenti dovrebbero funzionare, per quanto possibile, con identici meccanismi di erogazione, come un quadro generale che deve essere integrato dal regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la

PE489.446v03-00 48/82 RR\1015326IT.doc

rendicontazione e la valutazione.

liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la rendicontazione e la valutazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.

Emendamento

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà nella *pratica*. lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituire parte integrante dei programmi nazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) *Il presente* strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(13) Rispettare i diritti umani degli immigrati e dei rifugiati è di fondamentale importanza per l'Unione. Lo strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali

RR\1015326IT.doc 49/82 PE489.446v03-00

dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dai trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e dal diritto umanitario internazionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte

Emendamento

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Emendamento

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte

PE489.446v03-00 50/82 RR\1015326IT.doc

cioè in una fase preliminare *al controllo* di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare *i viaggi legittimi e a combattere* l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne, in particolare quelli che organizzano e facilitano l'immigrazione regolare e la mobilità. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso ad offrire un servizio di alta qualità ai cittadini di paesi terzi, ad organizzare e a facilitare l'immigrazione e la mobilità regolari, nonché ad impedire l'immigrazione illegale verso l'Unione europea, ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una *migliore* identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Emendamento

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una più efficace identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"), migliorando così la sicurezza delle frontiere e generando impatti economici positivi. È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di *minacce* per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Emendamento

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di *sfide* per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità *organizzata* e la gestione delle crisi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili *minacce*, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Emendamento

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili *sfide*, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni

Emendamento

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni

PE489.446v03-00 52/82 RR\1015326IT.doc

dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per *organizzare e facilitare* l'immigrazione regolare e la mobilità provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano conformi a norme e standard almeno equivalenti a quelli fissati dalla legislazione dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi si svolge sul territorio di questi paesi. Tali misure dovrebbero essere decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione e sarà necessario l'accordo dei servizi competenti del Servizio europeo per l'azione esterna. La coerenza e la complementarità vanno mantenute anche

con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) ''rischio'': un fattore che influenza o che si ritiene influenzi la qualità del controllo alle frontiere esterne, l'agevole attraversamento delle frontiere esterne, nonché l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri per i cittadini di paesi terzi che hanno bisogno di protezione internazionale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un *elevato livello di sicurezza* nell'Unione *europea*.

Emendamento

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un controllo delle frontiere esterne uniforme e di alta qualità, organizzando e facilitando l'immigrazione regolare e la mobilità in un ambiente sicuro nell'Unione, facendo in modo che si tenga fede all'impegno dell'Unione per le libertà fondamentali e i diritti umani.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui

PE489.446v03-00 54/82 RR\1015326IT.doc

al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi *e delle minacce* dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici: al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare *i viaggi legittimi delle persone*, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e *contrastare* l'immigrazione irregolare;

Emendamento

a) sostenere una politica comune in materia di visti per *organizzare e* facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità e decenza di trattamento dei cittadini di paesi terzi e prevenire l'immigrazione irregolare;

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto;

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e il numero dei cittadini di paesi terzi che ottengono il visto a fronte del numero dei richiedenti;

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostenere la gestione delle frontiere, in

b) sostenere la gestione delle frontiere, in

RR\1015326IT.doc 55/82 PE489.446v03-00

IT

modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di *protezione delle* frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento *agevole* delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di *controllo lungo le* frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento *senza problemi* delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b) – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguata al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna e il numero di cittadini di paesi terzi che attraversano regolarmente la stessa sezione della frontiera esterna.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere l'applicazione dell'acquis in materia di asilo alle frontiere esterne per garantire l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri e la procedura di registrazione per i cittadini di paesi terzi che hanno bisogno di protezione internazionale, in conformità del principio di non-respingimento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne, il numero di ingressi nel territorio degli Stati membri e il numero di

PE489.446v03-00 56/82 RR\1015326IT.doc

registrazioni alle frontiere esterne.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare;

Emendamento

c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare e la copertura consolare, avvalendosi pienamente dei miglioramenti pratici e della flessibilità previsti dal codice dei visti della Comunità stabilito dal regolamento (CE) n. 182/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Codice dei visti);

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature *a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le* frontiere esterne dell'Unione;

Emendamento

d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature *che sostengono il controllo dell'attraversamento delle* frontiere esterne dell'Unione *e rispettano pienamente la normativa in materia di protezione dei dati personali*;

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) migliorare la capacità e le qualifiche di tutte le autorità e guardie di frontiera che operano ai valichi di frontiera per quanto riguarda l'esecuzione della loro sorveglianza, i compiti consultivi e di controllo nei confronti della legislazione internazionale dei diritti umani;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento

e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere, *asilo* e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

PE489.446v03-00 58/82 RR\1015326IT.doc

Testo della Commissione

f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Emendamento

f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore, nel pieno rispetto dei principi di politica estera dell'Unione e previo accordo del Servizio europeo per l'azione esterna.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto *e* la cooperazione consolare;

Emendamento

d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto, la cooperazione consolare e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) infrastrutture e attrezzatura operativa necessarie per l'accoglienza e la registrazione dei richiedenti asilo che chiedono protezione internazionale all'attraversamento di una frontiera esterna;

Emendamento 29

RR\1015326IT.doc 59/82 PE489.446v03-00

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) formazione riguardo all'uso dei relativi sistemi e promozione di norme di gestione della qualità;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Sulla base della relazione la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di *minaccia* rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

Emendamento

Sulla base della relazione, *e dopo aver informato il Parlamento europeo*, la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di *rischio* rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione illegale o l'ingresso illegale, per "frontiere marittime esterne" si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tale definizione è

Emendamento

b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ove siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio nel caso di rischio elevato, si può intendere il limite della zona contigua ai sensi dell'articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti

PE489.446v03-00 RR\1015326IT.doc

determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati. dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale *nella* gestione delle frontiere esterne, *in considerazione - tra* l'altro – delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

Emendamento

b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale *per quanto riguarda la politica dei visti e la* gestione delle frontiere esterne;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare *i viaggi legittimi* e la *prevenzione della* migrazione illegale verso l'Unione;

Emendamento

c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, nel pieno rispetto della politica estera dell'Unione, al fine di organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità e di prevenire la migrazione illegale verso l'Unione;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello europeo,

Emendamento

e) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera, *asilo* e visti in risposta alle carenze individuate a livello

RR\1015326IT.doc 61/82 PE489.446v03-00

come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen; europeo, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) garantire un efficace monitoraggio del rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani, in stretta cooperazione con i paesi terzi e la società civile;

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti, *comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future* alle frontiere esterne *dell'Unione* tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Emendamento

f) rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti alle frontiere esterne, tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

Emendamento

a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere, *asilo* e visti;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le *risultanze* e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Emendamento

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le *lacune* e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Emendamento

Particolare attenzione è prestata al finanziamento delle azioni correttive. Lo Stato membro interessato riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen. Eventuali costi aggiuntivi sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

63/82 PE489.446v03-00 RR\1015326IT.doc

Testo della Commissione

a) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico *e di* sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

Emendamento

a) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico *per lo* sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, *asilo* e visti - *anche per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in merito ai diritti umani e del diritto umanitario* - compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

Emendamento

b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri *e nei paesi terzi* mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;

Emendamento

d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, anche per quanto riguarda il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sostenere la valutazione delle politiche in materia di frontiere esterne, asilo e visti da parte di organizzazioni indipendenti, segnatamente attraverso indagini qualitative di cittadini di paesi terzi e delle autorità competenti per l'attuazione di queste politiche;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Emendamento

h) sostenere progetti particolarmente innovativi, segnatamente in materia di immigrazione regolare e mobilità, volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato III – Obiettivo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

- spese di personale

Emendamento

spese di personale, anche per la formazione

Emendamento 46

RR\1015326IT.doc 65/82 PE489.446v03-00

Proposta di regolamento Allegato III – Obiettivo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- spese di personale

spese di personale, anche per la formazione

Emendamento 47

Proposta di regolamento Allegato III – Obiettivo 3 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- spese di personale

spese di personale, anche per la formazione

PROCEDURA

Titolo	Fondo per la sicurezza interna - Frontiere esterne e visti		
Riferimenti	COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011		
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 15.12.2011		
Relatore per parere Nomina	Hélène Flautre 6.3.2012		
Esame in commissione	29.5.2012 11.7.2012		
Approvazione	6.9.2012		
Esito della votazione finale	+: 36 -: 6 0: 3		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Frieda Brepoels, Elmar Brok, Mário David, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Karim Zéribi		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Jean Roatta, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Ivo Vajgl		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Georgios Papanikolaou, Sophocles Sophocleous		

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

(COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

Relatore per parere: Monika Hohlmeier

BREVE MOTIVAZIONE

Finanziamenti

La Commissione ha presentato nel giugno 2011 la proposta relativa al quadro finanziario pluriennale, e nel novembre 2011 i regolamenti settoriali nell'ambito degli affari interni.

Per questa parte (ad esclusione di giustizia, diritti e cittadinanza) dell'attuale rubrica 3 A, la Commissione ha proposto uno stanziamento di bilancio globale indicativo pari a 10 911 milioni di EUR per il periodo 2014-2020.

Tale importo riguarda sia la spesa legata ai programmi finanziari sia il finanziamento dei sistemi IT su larga scala e delle agenzie dell'Unione che operano nel settore degli affari interni.

Dotazione di bilancio per gli affari interni 2014-2020	milioni di EUR (prezzi correnti)
Fondo Asilo e migrazione	3 869
compresi il programma di reinsediamento e la rete europea sulle migrazioni	3 809
Fondo Sicurezza interna	4 648
compresi nuovi sistemi IT su larga scala	4 048
Sistemi IT su larga scala esistenti e Agenzia IT	822
Agenzie	1 572
(Europol, Frontex, EASO, Cepol e OEDT)	1 372
Totale	10 911

La proposta della Commissione prevede una dotazione di bilancio di 4 648 milioni di EUR (a prezzi correnti) per il Fondo Sicurezza interna nel periodo 2014-2020, di cui 3 520 milioni di

EUR sono destinati allo strumento specifico per le frontiere esterne e i visti.

	milioni di EUR
Fondo Sicurezza interna compresi nuovi sistemi IT	4 648
- strumento per la cooperazione di polizia	1 128
- strumento per le frontiere	3 520

Circa il 61% dell'importo (2 150 milioni di EUR) sarà destinato ai programmi nazionali degli Stati membri e al sostegno al regime di transito speciale attuato dalla Lituania. Il 31% (1 100 milioni di EUR) e l'importo rimanente saranno disponibili per finanziare le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica. I contributi previsti dei paesi associati Schengen andranno ad aggiungersi alla dotazione complessiva.

Legislazione

La Commissione propone di semplificare la struttura dei programmi per gli affari interni riducendo a due il numero dei fondi: il Fondo Asilo e migrazione e il **Fondo Sicurezza interna in esame**. Il Fondo Sicurezza interna sosterrà l'attuazione della strategia di sicurezza interna e, di conseguenza, un approccio coerente e globale nei confronti della cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea. A causa delle diverse basi giuridiche necessarie per coprire gli obiettivi strategici del Fondo Sicurezza interna, non è possibile realizzare tale Fondo mediante un unico strumento. Esso è pertanto creato attraverso due strumenti distinti (lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti² in esame e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi³) che, considerati congiuntamente, costituiscono il Fondo.

Le modifiche

Il metodo della gestione concorrente è sempre più spesso considerato idoneo per tutti i settori strategici degli affari interni ed è stato esteso al settore della sicurezza interna, dove non era in uso in precedenza. Di conseguenza, è necessario garantire che l'attuazione in regime di gestione concorrente sia conforme alle disposizioni del regolamento finanziario. Il relatore presenta pertanto alcuni emendamenti volti a rafforzare il controllo sull'attuazione in regime di gestione concorrente e ad allineare la formulazione al regolamento finanziario modificato.

Inoltre, al fine di garantire un valore aggiunto UE dei fondi e una spesa efficace, è opportuno considerare anche le azioni ammissibili in relazione ai paesi terzi alla luce delle conclusioni del dialogo strategico (come stabilito dall'articolo 13 delle disposizioni generali).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

¹ COM(2010)0673 definitivo del 22 novembre 2010.

² COM(2011)0750 del 15 novembre 2011.

³ COM(2011)0753 del 15 novembre 2011.

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva''1; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue priorità politiche esistenti e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici

PE489.446v03-00 70/82 RR\1015326IT.doc

potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

I quater. sottolinea che, in considerazione dei compiti già individuati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quinquies. ribadisce che il trattato di Lisbona prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo; rinnova pertanto la sua critica in merito al diffuso ricorso agli atti delegati e insiste che tutti gli elementi essenziali devono essere stabiliti nell'atto legislativo in questione;

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su ''Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva''1, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di un approccio integrato nei confronti delle questioni pressanti in materia di immigrazione e asilo nonché nei confronti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con finanziamenti sufficienti e strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza messi a disposizione in uno spirito di rispetto per i diritti umani e solidarietà tra tutti gli Stati membri, rispettando le competenze nazionali e una chiara definizione dei compiti. Ha inoltre constatato al riguardo la necessità di tenere debitamente in considerazione le crescenti sfide che si presentano a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai fondi del programma generale ''Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

Motivazione

Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011¹, il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

programmi e ha segnalato il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni; ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa e ha espresso la convinzione che tale approccio debba contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali. Ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Motivazione

Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, costituiscono, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l'intera durata del Fondo Sicurezza interna, che fungerà da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di

bilancio annuale, in conformità con il punto 17 dell'accordo interistituzionale.

Motivazione

Testo inteso a riprendere il considerando 8 della proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0368).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei Fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità nonché una maggiore efficienza e visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) È necessario massimizzare l'impatto dei fondi dell'UE attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) Occorre assicurare il massimo

PE489.446v03-00 74/82 RR\1015326IT.doc

grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per meccanismi e strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quinquies) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento e garantire al contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 sexies) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 26 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 septies) È necessario che la Commissione monitori ogni anno l'attuazione dello strumento mediante indicatori chiave per valutare i risultati e

gli effetti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, devono costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 26 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 octies) Ouando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, le funzioni di esecuzione dovrebbero essere delegate agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantire inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione, la visibilità della sua azione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva *dei* documenti pertinenti al Parlamento europeo e al

Emendamento

(28) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva *di tutti i* documenti pertinenti al Parlamento europeo e al

PE489.446v03-00 76/82 RR\1015326IT.doc

Consiglio. Consiglio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità, come pure l'interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite;

Motivazione

Al fine di garantire una spesa efficace dei fondi dell'UE, è necessario assicurare che le attrezzature tecniche acquisite per lo svolgimento dei compiti nell'ambito degli obiettivi del regolamento in esame siano interoperabili e non portino a sviluppi paralleli privi di valore aggiunto UE.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

Emendamento

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n.../2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 520 milioni di EUR.

Emendamento

1. Le risorse globali *indicative* per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 520 milioni di EUR.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali *nei limiti* del quadro finanziario.

Emendamento

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XXX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. .../2012 [nuovo regolamento finanziario], fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento

4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1) o in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. .../2012 [nuovo regolamento

PE489.446v03-00 78/82 RR\1015326IT.doc

finanziario].

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

Motivazione

Adeguamento della formulazione al regolamento finanziario modificato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

- 5. A titolo indicativo, le risorse globali sono così utilizzate:
- 5. *Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio*, a titolo indicativo, le risorse globali sono così utilizzate:

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. A titolo indicativo agli Stati membri è

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità di

RR\1015326IT.doc 79/82 PE489.446v03-00

assegnato un importo di 2 000 milioni di EUR, così ripartito:

bilancio, a titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 000 milioni di EUR, così ripartito:

PROCEDURA

Titolo	Fondo per la sicurezza interna - Frontiere esterne e visti		
Riferimenti	COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011		
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 15.12.2011		
Relatore per parere Nomina	Monika Hohlmeier 15.2.2012		
Approvazione	6.9.2012		
Esito della votazione finale	+: 30 -: 2 0: 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer		

PROCEDURA

Titolo	Fondo Sicurezza interna - Frontiere esterne e visti			
Riferimenti	COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)			
Presentazione della proposta al PE	15.11.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET 15.12.2011	DEVE 15.12.2011	BUDG 15.12.2011	EMPL 15.12.2011
Pareri non espressi Decisione	DEVE 5.12.2011	EMPL 15.12.2011		
Relatore(i) Nomina	Marian-Jean Marinescu 5.12.2011			
Esame in commissione	20.3.2012	9.7.2012	6.11.2012	10.12.2012
	9.1.2014			
Approvazione	9.1.2014			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 8 4		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Joanna Senyszyn, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Leonardo Domenici, Christian Engström, Enrique Guerrero Salom, Nadja Hirsch, Olle Ludvigsson			
Deposito	14.1.2014			